



STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERFUSIONISTI IN CARDIOANGIOCHIRURGIA

Approvato dall'Assemblea Generale in data 17 Dicembre 2005

Indice Articoli

[Art. 1 SEDE](#)

[Art. 2 DURATA - ANNO SOCIALE](#)

[Art. 3 FINALITÀ E SCOPI](#)

[Art. 4 ATTIVITA'](#)

[Art.5 FONDO COMUNE](#)

[Art.6 SOCI](#)

[Art.7 QUOTA ASSOCIATIVA](#)

[Art. 8 QUOTE DI ISCRIZIONI](#)

[Art.9 DOVERI DEI SOCI](#)

[Art. 10 DIRITTI DEI SOCI](#)

[Art. 11 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO](#)

[Art. 12 NORME DISCIPLINARI](#)

[Art. 13 ORGANI SOCIALI](#)

[Art. 14 ASSEMBLEA DEI SOCI](#)

[Art. 15 CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA](#)

[Art. 16 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI](#)

[Art.17 VOTAZIONE E DELEGHE](#)

[Art.18 CONSIGLIO DIRETTIVO](#)

[Art.19 CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO](#)

[Art. 20 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO](#)

[Art. 21 DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI](#)

[Art. 22 PRESIDENTE](#)

[Art.23 COMPITI DEL VICE-PRESIDENTE](#)

[Art. 24 SEGRETARIO](#)

[Art. 25 TESORIERE](#)

[Art.26 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI](#)

[Art.27 COLLEGIO DEI PROBIVIRI](#)

[Art.28 RENUMERAZIONE](#)

[Art.29 CARICHE SOCIALI](#)

[Art.30 MODIFICAZIONI](#)

[Art.31 SCIOGLIMENTO](#)

[Art.32 PATRIMONIO](#)

[Art. 33 ESERCIZIO FINANZIARIO](#)

[Art. 34 NORMA FINALE](#)

[Art. 35 SOCI STUDENTI](#)

Art. 1 SEDE

E' istituita una libera associazione denominata Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia (A.N.Pe.C.), aconfessionale, apolitica e senza scopi di lucro. L'Associazione ha la propria la sede legale in Via delle Panche 136, 50141 Firenze (sede del Presidente in carica)

Art. 2 DURATA - ANNO SOCIALE

L'Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia ha durata illimitata. L'anno sociale ha inizio con il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Art. 3 FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha come scopo associativo la tutela degli interessi professionali, morali ed economici della categoria dei Perfusionisti in Cardiochirurgia.

L'Associazione si propone inoltre:

- *Rappresentare a livello nazionale ed internazionale in tutte le sedi opportune la categoria dei perfusionisti*
- *La promozione culturale e l'aggiornamento dei soci*
- *Di concorrere alla formazione dei giovani perfusionisti*
- *L'informazione giuridica in ordine a tutti gli aspetti concernenti il rapporto di lavoro e l'esercizio dell'attività professionale*

Art. 4 ATTIVITA'

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione si riunisce un simposio scientifico ogni due anni, promuove e organizza corsi di aggiornamento e formazione accreditati, promuove ed organizza conferenze e manifestazioni comunque utili allo scopo sociale. Promuove rapporti con associazioni ed organizzazioni di perfusione aventi finalità analoghe nonché ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni che operano nel settore, compresa la pubblicazione di riviste e/o periodici.

L'assemblea ordinaria dei soci dovrà riunirsi obbligatoriamente ogni anno.

L'Associazione, riconosce quale proprio organo ufficiale di informazione la rivista "IN BY PASS". Tale rivista pubblica articoli di interesse tecnico scientifico

L'Associazione, riconosce quale sito ufficiale www.anpec.it. Il sito ha lo scopo di fornire informazioni ai soci in merito all'attività associativa.

L'Associazione svolge ogni attività diretta ad ottenere il più ampio riconoscimento giuridico della professione di perfusionista nell'ambito delle sedi lavorative pubblica e privata, e la sua più idonea disciplina anche attraverso l'istituzione di un Albo professionale, rappresenta a livello nazionale ed internazionale in tutte le sedi opportune categoria dei perfusionisti, tutela gli interessi professionali, morali ed economici della categoria, promuove azioni per l'istituzione di idonei percorsi formativi per i perfusionisti e loro formazione permanente.

Art.5 FONDO COMUNE

L'Associazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità con le quote di adesione, eventuali lasciti, contributi, donazioni pervenuti dai soci o da terzi sia soggetti pubblici che privati, i residui di gestioni precedenti, eventuali utili derivati dalle iniziative intraprese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali ed ogni altra entrata non prevista da questo elenco. L'accettazione di donazioni, nei limiti in cui è consentito dalla legislazione vigente, è comunque soggetta all'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

E' fatto espresso divieto da distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.6 SOCI

Può far parte dell'Associazione come:

Socio Effettivo deve essere in possesso di diploma di tecnico di cardiocirurgia, cardioangiocirurgia e/o relativa laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, conseguito presso una scuola universitaria.

Socio Studente chi frequenta i Corsi di Laurea, presso sedi universitarie, per il conseguimento del diploma di Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della per fusione cardiovascolare .

Non ha alcun diritto di voto nelle Assemblee.

Socio Sostenitore che ne faccia richiesta senza avere i sopra indicati requisiti, compresi Enti, Associazioni ed Amministrazioni. Non ha alcun diritto di voto nelle Assemblee.

Socio Straniero che effettivamente svolga all'estero attività di perfusionista e sia in possesso del Diploma Europeo di Perfusione Cardiovascolare (EBCP).

Non ha alcun diritto di voto nelle Assemblee.

Socio Onorario chi hanno svolto o svolge attività particolarmente interessanti nel campo della cardiocirurgia e della circolazione extra corporea e per la finalità dell'Associazione. Non ha alcun diritto di voto nelle Assemblee I soci onorari sono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo e il loro numero non potrà superare il 5% del numero dei soci effettivi..

Il nuovo Socio Effettivo deve correlare alla domanda di richiesta di iscrizione copia del diploma conseguito presso una scuola universitaria.

Il Socio Studente deve attestare il suo status presentando un certificato di iscrizione presso una scuola universitaria.

I soci studenti,dopo aver conseguito il diploma possono modificare il proprio status, a socio effettivo presentando domanda al presidente il quale lo sottopone al c.d. Con l'accoglimento della domanda il socio studente procederà' al versamento della differenza tra la quota studenti e la quota associativa.

Tutte le domande di iscrizione dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo al quale è riservato la ratifica o meno dell'ammissione. Il nuovo socio ammesso a far parte dell'Associazione sottoscrive per accettazione copia dello Statuto.

Art.7 QUOTA ASSOCIATIVA

L'ingresso nelle liste dei soci è convalidata dal pagamento di una quota associativa, personale ed intrasmissibile con validità illimitata, che decade solo dopo il mancato pagamento, ad esclusione del socio onorario, della quota di iscrizione annuale. Tale evenienza comporta l'esclusione automatica dalle liste associative.

Il nuovo inserimento nelle liste dei soci è subordinata al pagamento della quota associativa.

Le quote ed i contributi associativi e di iscrizione di cui all'articolo 8 del presente Statuto, nonché qualsivoglia diritto ad essi relativo, sono intrasmissibili e non possono essere soggetti a rivalutazione.

Art. 8 QUOTE DI ISCRIZIONI

Ogni socio, ad esclusione dei soci onorari, è tenuto a pagare, la quota di iscrizione annuale personale ed intrasmissibile che ha validità per l'anno in merito. La quota di iscrizione può subire aumenti, a discrezione del Consiglio Direttivo (non superiore al 10% nell'arco del triennio).

Al socio che non provvede al versamento della propria quota di iscrizione annuale entro il primo trimestre dell'anno in corso verrà applicata una mora pari al 50% dell'intera quota se tale pagamento venisse effettuato entro il secondo trimestre dell'anno in corso. Trascorso tale periodo non verranno accettati rinnovi fino alla fine dell'anno in corso e tale evenienza comporta la sospensione dei diritti di cui agli articoli 7 e 10 del presente Statuto. Di tale circostanza prende atto il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile senza darne ulteriore comunicazione all'associato.

Le iscrizioni all'Associazione di soggetti che si iscrivono per la prima volta sono possibili per tutto il periodo dell'anno.

Art.9 DOVERI DEI SOCI

Ogni socio ha il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa allo scopo di conseguire le finalità dell'Associazione, di rispettare le decisioni assunte dagli organi statutari dell'Associazione, di corrispondere la quota associativa al momento del suo ingresso nelle liste dei soci e della quota di iscrizione annuale nell'ammontare e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, di osservare le norme del presente Statuto e mantenere un comportamento corretto nei confronti della categoria e dei singoli soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 10 DIRITTI DEI SOCI

Ogni socio effettivo, se in regola con la quota di iscrizione annuale, ha diritto di partecipare attivamente alla vita associativa ed in particolare:

- *partecipare all'Assemblea e concorrere con l'espressione del proprio pensiero e con il voto alla determinazione delle decisioni*
- *di esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo*
- *di prendere visione, se in regola con la quota associativa e di iscrizione, dei libri contabili e dei libri dei verbali*
- *di avere copia, su richiesta, delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea*
- *di difendersi dinanzi al Collegio dei Probiviri*

- *di ricevere la rivista IN BY PASS e l'accesso al sito web attraverso una password riservata ai soli soci effettivi e studenti regolarmente iscritti.*

I restanti soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, senza aver diritto di voto; hanno diritto di ricevere la rivista IN BY PASS.

Art. 11 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio viene sospesa:

- *per mancato pagamento della quota di iscrizione entro giugno dell'anno in corso con conseguente sospensione dei diritti elencati nell'art.10*

L'esclusione delle liste associative, con la conseguente perdita di tutti i diritti di socio, si avrà per:

- *dimissione*
- *mancato pagamento della quota annuale*
- *in caso di morte*
- *a seguito di espulsione.*

La presentazione delle dimissioni non esime dal pagamento dell'intera quota sociale per l'anno in corso.

Art. 12 NORME DISCIPLINARI

Nei confronti dei soci che si pongono in contrasto con le finalità dell'Associazione arrecando ad essa pregiudizio morale o materiale, avuto riguardo alla gravità dei fatti accertati, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

- *avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa invitandolo a non ricadervi;*
- *ammonizione, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;*
- *espulsione, che è l'esclusione definitiva dall'Associazione;*

Il provvedimento disciplinare è iniziato a cura del Collegio dei Probiviri e deve essere svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, assunte tutte le necessarie informazioni.

L'avvertimento e l'ammonizione sono irrogate con provvedimento motivato dal Collegio dei Probiviri, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo ed all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione è ratificata dal Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, ed è comunicata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine di sei mesi i dal ricevimento della comunicazione.

Il procedimento disciplinare deve concludersi, pena di decadenza, entro 180 giorni dal suo inizio.

Art. 13 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- *l'Assemblea dei Soci aventi diritto al voto*
- *il Consiglio Direttivo*
- *il Presidente*

Art. 14 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai Soci effettivi

L'Assemblea è indetta in sessione ordinaria almeno una volta all'anno non oltre il mese di maggio per l'approvazione del bilancio.

Ogni tre anni spetta all'Assemblea inoltre:

- *eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;*
- *eleggere il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;*
- *eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori;*
- *approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;*
- *approvare il programma annuale e quello triennale;*
- *approvare eventuali modifiche allo Statuto;*
- *approvare gli atti regolamentari dell'Associazione;*
- *deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione.*

All'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i soci onorari e i soci sostenitori, studenti e stranieri in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale alla data del suo svolgimento.

Art. 15 CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo di avviso scritto inviata a tutti i soci contenente l'indicazione del giorno, del luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Dal giorno dell'avviso di convocazione a quello dell'adunanza dovranno trascorrere almeno venti giorni.

L'Assemblea dovrà riunirsi obbligatoriamente una volta l'anno.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo quando lo ritengano opportuno oppure dal Presidente su richiesta di un terzo degli aventi diritto al voto o da almeno due dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

E' espressamente vietata la discussione di argomenti non posti all'ordine del giorno salvo che l'Assemblea sia totalitaria e che tutti siano d'accordo nel discutere un argomento non posto all'ordine del giorno. I Soci possono proporre mozioni su qualsiasi argomento che verranno esaminati nella riunione successiva dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci effettivi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.

L'Assemblea provvede alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore con maggioranze qualificate indicate dall' art. 30

Le delibere dell'Assemblea sono vincolanti per i Soci.

Art.17 VOTAZIONE E DELEGHE

Il voto è personale, unico e intrasferibile. Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri Soci in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale. Sono consentite al massimo due deleghe per Socio. In caso di elezioni, il Presidente uscente, nomina una commissione di scrutatori composta da tre membri che non si siano candidati alle cariche sociali, la quale indica al suo interno un Presidente.

Alle votazioni che concernano persone si procede con voto segreto; si procede altresì a voto segreto ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.

Non vengono accettate candidature di soci non presenti all'Assemblea alla data del suo svolgimento.

Non possono presentare la loro candidatura i soci che abbiano rapporti di lavoro presso aziende private produttrici o rivenditori di farmaci o materiale sanitario dove vi sia un palese conflitto d'interessi.

Art.18 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo costituito da cinque membri eletti tra i soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per attuare i programmi annuali deliberati dall'Assemblea, fatte salve le attribuzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

Il mandato ha la durata di tre anni dalla proclamazione in Assemblea. Scaduto il mandato è consentito agire per la sola ordinaria amministrazione.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo.

- 1. eleggere nel proprio seno il Vicepresidente, Segretario, Tesoriere;*
- 2. approva il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- 3. approvare l'inventario*
- 4. provvedere alla nomina del Caporedattore, Comitato di Redazione e Comitato di Lettura della rivista " IN BY PASS" Organo Ufficiale dell'A.N.Pe.C.;*

5. *provvede in ordine alle domande di iscrizione ed alle domande di dimissioni dei soci entro la prima seduta successiva alla presentazione delle medesime;*
6. *accertare la perdita o la sospensione della qualità di Socio, come da art.11;*
7. *proporre le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea*
8. *proporre gli atti regolamentari da sottoporre all'Assemblea;*
9. *determina la quota associativa e la quota di iscrizione annuale ed i termini del suo pagamento;*
10. *sovrintende all'attività dell'Associazione in vista della realizzazione dei suoi fini statutari;*
11. *predisporre il programma annuale e quello triennale in conformità agli scopi ed alle finalità del presente Statuto vigilare e controllare affinché vengano rispettati una volta approvati dall'Assemblea;*
12. *autorizzare le spese;*
13. *stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea;*
14. *convocare l'Assemblea straordinaria, art.16, redigendo il relativo ordine del giorno;*
15. *provvedere e dichiarare la decadenza e la nomina di un suo componente ai sensi dell'art.12;*
16. *nominare i rappresentanti dell'Associazione in occasione di riunioni presso organismi pubblici o privati;*
17. *programma e stabilire il congresso che dovrà svolgersi ogni tre anni con l'istituzione di una commissione organizzativa e scientifica avvalendosi della collaborazione di altri Soci o non Soci;*
18. *autorizzare l'accettazione di donazioni;*
19. *esercitare tutte le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto nonché le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altro organo.*

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può, inoltre nominare Commissioni con compiti consultivi composte anche da soggetti estranei all'Associazione; tali commissioni dovranno operare sotto la direzione di un membro del Consiglio.

Art.19 CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce in riunione ordinaria almeno due volte l'anno. Lo stesso è convocato in seduta ordinaria dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviare al domicilio di ciascun consigliere almeno venti giorni prima oppure con avviso telegrafico almeno otto giorni prima. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei consiglieri.

Art. 20 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21 DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI

Qualora un consigliere perda la qualità di socio ai sensi dell'art.12, subentra per surroga, fino ad esaurimento dei votanti, il primo dei non eletti fino al termine del mandato. Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito per surroga dal primo dei non eletti.

La decadenza e la nomina del successore sono pronunciate dal Consiglio Direttivo

In mancanza dei non eletti si procede alla convocazione dell'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il mandato di questi ultimi avrà termine del mandato degli altri consiglieri.

Art. 22 PRESIDENTE

Il Presidente, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ed in tale qualità può, su deliberazione del Consiglio Direttivo, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Associazione.

Spetta in particolare al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente:

- *convocare e dirigere le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo*
- *determinare l'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in via straordinaria su sua iniziativa*
- *provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo*
- *sovrintende al buon andamento dell'attività dell'Associazione*
- *presentare in sede di Assemblea una relazione dell'attività svolta*
- *sottoscrivere gli Atti dell'Associazione*
- *determinare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo;*
- *esercitare tutte le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto*

Art.23 COMPITI DEL VICE-PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

Art. 24 SEGRETARIO

Il Segretario compila il verbale delle sedute e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Provvede alla spedizione delle comunicazioni, convocazioni e circolari. Custodisce l'archivio dell'Associazione; rilascia, a richiesta, copia delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 25 TESORIERE

Il Tesoriere cura il buon andamento finanziario dell'Associazione. Deposita la firma, in forma disgiunta con il Presidente, su conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione. Il Presidente e Tesoriere operano disgiuntamente attraverso il servizio di Teledbanca e Bancoposta servizi interattivi che permettono tutte le operazioni

bancarie. Tale sistema consente la libertà di azione del Presidente e Tesoriere, i quali dovranno tenersi sempre continuamente informati. I componenti del Consiglio Direttivo avranno libero accesso al c/c postale e bancario e la possibilità di verificare, tramite una chiave di accesso, in ogni momento i movimenti effettuati sui rispettivi conti.

Il tesoriere provvede ai pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo ed agli incassi, intestati all'Associazione, compila il bilancio annuale consuntivo ed il preventivo e previo il visto del Collegio dei Revisori dei Conti, li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea. Il Tesoriere è tenuto a porre a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione necessaria ed utile per la revisione del bilancio annuale e di quello preventivo almeno un mese prima della scadenza di cui al successivo art.26 dandone notizia con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.26 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio dell'Associazione è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti nominato dall'Assemblea tra i soci effettivi che non facciano parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi ed uno supplente, esso dura in carica tre anni e deve riunirsi almeno ogni semestre.

Il Presidente è nominato dallo stesso Collegio.

Il Collegio esamina entro il mese di marzo, il bilancio annuale consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso predisposti dal Tesoriere e redige una relazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Soci.

Spetta inoltre al Collegio dei Revisori dei Conti provvedere al controllo generale dell'amministrazione, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il componente dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art.27 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi ed uno supplente nominati dall'Assemblea tra i soci effettivi che non facciano parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Esso dura in carica tre anni. Il Presidente è eletto dai membri dello stesso Collegio.

Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto del principio del contraddittorio, dà inizio ai procedimenti disciplinari, ne cura l'istruttoria ed irroga, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni dell'avvertimento e dell'ammonizione.

Ove il comportamento possa dar luogo alla espulsione, il Collegio formula una motivata proposta al Consiglio Direttivo: Nel caso che quest'ultimo ritenga che sia da adottare una sanzione meno grave, rimette nuovamente gli atti al Collegio dei Probiviri perché provveda.

Art.28 RENUMERAZIONE

Le assunzioni di cariche non dà diritto alcuna remunerazione o indennizzo, ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'eventuale documentata richiesta deve essere inoltrata al Tesoriere, che provvede al rimborso su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.29 CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non sono cumulabili.

Art.30 MODIFICAZIONI

Le deliberazioni concernenti la modifica allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore sono adottate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei soci, con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art.31 SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per conforme deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'Associazione si scioglie, in ogni caso, se il numero dei soci effettivi si ridurrà a meno di cinque.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed i compensi..

Ogni eventuale residuo attivo è devoluto a scopo di ricerca nel campo della cardiocirurgia e della circolazione extra corporea, sentito ove necessario l'organismo di controllo dell'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; è escluso in ogni caso alcun rimborso ai soci.

Art.32 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dalle quote di iscrizioni annuali dei Soci, eventuali lasciti, contributi, donazioni ed elargizioni e sovvenzioni unitamente ad eventuali attrezzature ed altri beni.

Art. 33 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede legale a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea

Art. 34 NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge concernenti le associazioni riconosciute e le società:

Art. 35 SOCI STUDENTI

I Soci studenti,dopo aver conseguito il diploma possono modificare Il proprio status, a socio effettivo presentando domanda al presidente il quale lo sottopone al c.d. con l'accoglimento della domanda il socio studente procederà' al versamento della differenza tra la quota studenti e la quota associativa.

